

Circolare n. 19/2023 - Prot. n. 137/2023 del 29/03/2023

Ai Componenti dell'Assemblea della Rete
Professioni Tecniche

e, p.c. Federazione Nazionale degli Ordini dei
Chimici e dei Fisici
P.zza San Bernardo, 106
00183 Roma
segreteria@chimicifisici.it

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
servizioregreteria@conaf.it

Consiglio Nazionale dei Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 Roma
segreteria@cngeologi.it

Consiglio Nazionale dei Geometri e
dei Geometri Laureati
P.zza Colonna, 361
00187 Roma
cng@cng.it

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via XX Settembre, 5
00187 Roma
segreteria@cni-online.it

Collegio Nazionale dei Periti Agrari e
dei Periti Agrari Laureati
Via Principe Amedeo, 23
00185 Roma
segreteria@peritiagrari.it

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
Via in Arcione, 71
00187 Roma
cnpi@cnpi.it

CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562 - CF 97767480581

Ordine Nazionale dei Tecnologi
Alimentari
Via degli Uffici del Vicario, 49
00186 Roma
info@tecnologiaalimentari.it

Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Via di Santa Maria dell'Anima, 10
00186 Roma
segreteriapresidenza@cnappc.it

Circolare n. 19 - Prot. n. 137/2023

Roma, 29 marzo 2023

Oggetto: VI Commissione Finanze Camera dei Deputati – resoconto iter di conversione del DL 16 febbraio 2023, n. 11 (Superbonus / Cessione Crediti).

Cari Presidenti,

nella giornata del 27 marzo è tornata a riunirsi la Commissione Finanze della Camera per l'esame del DL 11/2023. Nel dettaglio, la Commissione ha esaminato tutti gli emendamenti rimanenti e ha concluso l'iter, dando mandato al Relatore On. De Bertoldi di riferire favorevolmente sul provvedimento in Aula. Il provvedimento passa dunque all'esame dell'assemblea plenaria, dove è previsto l'inizio vero e proprio dell'esame in data mercoledì 29 marzo.

Come sapete, grazie all'impegno di RPT, e alle attività di relazioni istituzionali messe in atto nei giorni e nelle settimane scorse, in sede di esame del provvedimento **sono stati presentati** in Commissione **alcuni emendamenti che ricalcano le proposte di modifica avanzate dalla Rete delle Professioni Tecniche**. Alcuni di questi emendamenti, che sono stati riscritti in due diverse riformulazioni proposte dal Governo, sono stati approvati: in particolare quelli in materia di ripristino della possibilità di cessione dei crediti e sconto in fattura per gli IACP, Cooperative ed onlus, nonché l'emendamento riguardante la proroga, portata al 30 settembre 2023, del bonus al 110% per gli interventi effettuati da persone fisiche su unità immobiliari.

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562 - CF 97767480581

Di seguito, una sintesi dettagliata della seduta e del testo degli emendamenti approvati.

Come già riferito, gli emendamenti di nostro interesse erano i seguenti:

- 1.11 Congedo (Fdl)
- 2.48 Congedo
- 2.189 Congedo
- 2.60 Mazzetti (FI)
- 2.67 Mazzetti
- 2.68 Mazzetti

Nel corso della seduta:

Il Governo ha presentato due nuove proposte di riformulazione, che riguardano tre degli emendamenti di nostro interesse: il 2.189 Congedo, il 2.60 Mazzetti e il 2.67 Mazzetti (questi ultimi due accorpati insieme ad altri in un'unica riformulazione).

Il Governo ed il Relatore De Bertoldi hanno espresso parere favorevole sugli emendamenti 2.189 Congedo, 2.60 Mazzetti e 2.67 Mazzetti purché riformulati nell'identico testo proposto dal Governo.

I presentatori degli emendamenti hanno acconsentito all'ulteriore riformulazione e gli emendamenti 2.189 Congedo, 2.60 Mazzetti e 2.67 Mazzetti sono stati approvati nel nuovo testo proposto dal governo (vedi tabella sotto).

Il rappresentante del Governo, il Sottosegretario al MEF Federico Freni (Lega) ha espresso poi parere negativo sui restanti emendamenti.

Secondo il Sottosegretario, il contenuto degli emendamenti è tale da esporre il Paese ad una riclassificazione contabile dei crediti da parte delle autorità europee. Inoltre, si tratta nella maggior parte dei casi di proposte emendative che necessitano di apposita copertura finanziaria. Preso atto del parere negativo, i rappresentanti dei gruppi hanno ritirato gli emendamenti. In altre parole, gli emendamenti 1.11 Congedo, 2.48 Congedo, 2.68 Mazzetti sono stati definitivamente ritirati.

Di seguito, una tabella comparativa, con a sinistra la riformulazione del governo degli emendamenti di interesse approvati dalla commissione, e a destra il testo originale degli

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562 - CF 97767480581

emendamenti presentati.

NUOVA RIFORMULAZIONE DEL GOVERNO	TESTO ORIGINALE EMENDAMENTI
<p>2.60. (Nuova riformulazione) Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala.</p> <p>Dopo il comma 3 inserire i seguenti:</p> <p>3-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con riguardo ai soggetti di cui alla predetta lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, tutti i requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 10-bis del medesimo articolo 119 devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale</p>	<p>2.60. Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala.</p> <p><i>Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:</i></p> <p><i>c-bis)</i> per gli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, assegnati con gare ad evidenza pubblica sia presente la proposta di aggiudicazione;</p> <p><i>c-ter)</i> per gli interventi effettuati in regime di edilizia libera i termini di inizio dei lavori risultino attestati da dichiarazione asseverata di professionista tecnico iscritto all'albo o da altra idonea documentazione.</p> <p>2.67. Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala.</p> <p><i>Dopo il comma 2, inserire il seguente:</i></p> <p><i>2-bis.</i> Per la completa attuazione delle gare ad evidenza pubbliche aggiudicate alla data di entrata in vigore del decreto dai soggetti</p>

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562 - CF 97767480581

titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo del citato articolo 119, comma 10-bis, lettera b), prevede espressamente la sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo comma 10-bis.

3-ter. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo di cui al comma 3-bis, il requisito della non percezione di compensi o indennità di carica da parte dei membri del consiglio di amministrazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, è soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova oppure con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, che i suddetti membri del consiglio di amministrazione non hanno percepito compensi o indennità di carica, ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti.

SIGNIFICATO

Possono esercitare le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito i soggetti di cui

all'articolo 119, comma 9, lettera c) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all'articolo 119, comma 8-bis, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023".

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562 - CF 97767480581

<p>alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Vale a dire istituti autonomi case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.</p>	
<p>*2.189. (Nuova formulazione) Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.</p> <p style="text-align: center;">ART. 1.</p> <p style="text-align: center;">Premettere il seguente:</p> <p style="text-align: center;">Art. 01.</p> <p>1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-bis, secondo periodo, le parole: «entro il 31 marzo 2023», sono sostituite con le seguenti: «entro il 30 settembre 2023».</p> <p><u>SIGNIFICATO:</u> Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e</p>	<p>2.189. Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.</p> <p><i>Dopo il comma 3, inserire il seguente:</i></p> <p><i>3-bis.</i> Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), dell'articolo 119 del decreto-legge n.34 del 2020, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge n.34 del 2020.</p>

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562 - CF 97767480581

<p>professioni, su unità immobiliari (e su un numero massimo di due unità immobiliari), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 SETTEMBRE 2023.</p>	<p><i>Conseguentemente, all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 8-bis, secondo periodo, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2023".</i></p>
---	---

Il testo passa ora all'esame dell'Aula. Trattandosi di un Decreto Legge, la conversione in legge deve essere approvata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore, pena la decadenza (che scatterebbe il 18 aprile). Dopo l'approvazione della Camera passerà al Senato, dove verrà presumibilmente votato con l'apposizione della questione di fiducia, che ne impedisce ulteriori modifiche. Il testo uscito dalla Commissione, a meno di casi non prevedibili, potrebbe dunque essere quello definitivo. Seguiranno ulteriori aggiornamenti non appena disponibili.

Si allega anche il documento riportante gli emendamenti riformulati dal Governo ed approvati.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)



IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)



Allegato: fascicolo emendamenti c.s

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562 - CF 97767480581

ALLEGATO 2

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889-A Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Premettere il seguente:

Art. 01.

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-bis, secondo periodo, le parole: « entro il 31 marzo 2023 », sono sostituite con le seguenti: « entro il 30 settembre 2023 ».

- * **01.03.** *(Nuova formulazione)* Sala, Rubano, De Palma.
- * **01.07.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Fenu, Santillo, Dell'Olio, Cappelletti, Alfano, Lovecchio, Raffa.
- * **01.05.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Miele.
- * **01.09.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
- * **2.178.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Sala, Rubano, De Palma.
- * **2.189.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
- * **2.206.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Mazzetti.
- * **2.207.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Sala, Rubano, De Palma.

* **2.210.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Rubano, De Palma, Sala.

* **2.132.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Tenerini, Rubano, De Palma, Sala, Tassinari.

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso comma 6-bis, alinea, dopo le parole:* Ferme le ipotesi di dolo di cui al comma 6 *inserire le seguenti:* e fermo restando il divieto di acquisto di cui all'articolo 122-bis, comma 4,;

b) *sostituire il capoverso comma 6-ter con il seguente:*

« 6-ter. L'esclusione di cui al comma 6-bis opera anche con riguardo ai cessionari che acquistano i crediti d'imposta da una banca o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca, o da una società quotata o da altra società appartenente al gruppo della medesima società quotata facendosi rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca, della società quotata o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis, fermo restando il divieto di cui all'articolo 122-bis, comma 4. ».

1.41. Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 6-bis apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le lettere c), g) e i) con le seguenti:*

« c) visura catastale *ante operam* o storica dell'immobile oggetto degli inter-

venti, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento; »;

«g) nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, del 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus", pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza; »;

«i) un'attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Qualora tale soggetto è una società quotata o una società appartenente al gruppo di una società quotata e non rientra fra i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2007, un'attestazione di osservanza di analoghi controlli di adeguata verifica della clientela è rilasciata da una società di revisione all'uopo incaricata; »;

b) dopo la lettera i) aggiungere le seguenti:

«i-bis) nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 agosto 2020, n. 329, di modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, recante "Sisma Bonus – Linee guida per la classificazione

del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati;»;

i-ter) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori ed il committente. ».

1.42. Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso comma 1-quinquies, inserire il seguente:

1-sexies. Alle banche, agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione agli interventi effettuati sino all'anno di spesa 2022, è consentito in tutto o in parte utilizzare detti crediti al fine di sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i crediti di imposta, sorti a fronte di spese di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, già utilizzati in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel caso in cui il cessionario abbia esaurito la propria capacità fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo può essere effettuato in relazione alle emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028.

1.43. Il Relatore.

ART. 2.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Con esclusivo rife-

rimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alle spese per gli interventi già rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 119 e dell'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, ricompresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati previsti.

2.58. *(Nuova formulazione)* Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

3-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alle lettere *c)*, *d)* e *d-bis)* del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con riguardo ai soggetti di cui alla predetta lettera *d-bis)* del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, tutti i requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 10-*bis* del medesimo articolo 119 devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo del citato articolo 119, comma 10-*bis*, lettera *b)*, prevede espressamente la sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo comma 10-*bis*.

3-ter. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo di cui al comma 3-*bis*, il requisito della non percezione di compensi o indennità di carica da parte dei membri del consiglio di amministrazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, è soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova oppure con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, che i suddetti membri del consiglio di amministrazione non hanno percepito compensi o indennità di carica, ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti.

* **2.18.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Comaroli, Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Miele.

* **2.29.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Mari, Borrelli, Bonelli, Grimaldi.

* **2.30.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Zanella, Borrelli, Grimaldi, Mari, Bonelli.

* **2.31.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Fenu, Alifano, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto, Santillo.

* **2.32.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa, Trancassini.

* **2.33.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Meroia, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani.

* **2.44.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Borrelli, Zanella, Grimaldi, Mari.

* **2.60.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala, Nevi.

* **2.62.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Manes, Steger, Gebhard, Schullian.

* **2.63.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

* **2.64.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Manes, Steger, Gebhard, Schullian.

- * **2.65.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Rubano, De Palma, Sala.
- * **2.135.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Donno, Fenu, Alifano, Dell'Olio, Lovecchio, Raffa, Torto, Santillo, Cappelletti.
- * **2.136.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Pastorino.
- * **2.137.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Maullu.
- * **2.138.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Miele.
- * **2.139.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Ubaldo Pagano, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Simiani, Roggiani.
- * **2.142.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Rubano, De Palma, Sala.
- * **2.143.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Manes, Steger, Gebhard, Schullian.
- * **2.144.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Del Barba, Benzoni, Rosato.
- * **2.145.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Sala, Rubano, De Palma.
- * **2.146.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Santillo, Fenu, Dell'Olio, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.
- * **2.147.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa, Trancassini.
- * **2.148.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Miele, Cattoi.
- * **2.163.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Varchi, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
- * **2.172.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Rubano, De Palma, Sala.
- * **2.171.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Bagnai, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, Miele, Cattoi.
- * **2.177.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Del Barba, Faraone, Gadda, Rosato.
- * **2.185.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Pastorino.
- * **2.044.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Mari, Borrelli, Grimaldi, Bonelli.
- * **2.67.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala.
- * **01.01.** *(Ulteriore nuova formulazione)* De Palma, Rubano, Sala.
- * **01.04.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Rubano, De Palma, Sala.
- Dopo il comma 3 inserire il seguente:*
- 3-bis.* Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 siti nei territori delle Marche.
- * **2.69.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Trancassini, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
- * **2.70.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Bagnai, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, Miele.
- * **2.71.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Torto, Fenu, Dell'Olio, Santillo, Alifano, Lovecchio, Raffa.
- * **2.76.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Carloni, Marchetti.
- * **2.152.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Sottanelli, Del Barba, Rosato.
- * **2.174.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Santillo, Fenu, Dell'Olio, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.
- * **2.175.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Cattaneo, Rubano, De Palma, Sala, Mazzetti, Nazario Pagano.

- * **2.182.** *(Ulteriore nuova formulazione)*
Steger, Manes, Gebhard, Schullian.
- * **2.183.** *(Ulteriore nuova formulazione)*
Del Barba, Benzoni, Sottanelli, Rosato.
- * **2.184.** *(Ulteriore nuova formulazione)*
Borrelli, Mari, Bonelli, Grimaldi, Zanella.
- * **2.181.** *(Ulteriore nuova formulazione)*
Curti, D'Alfonso, Manzi, Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani.

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

3-bis. All'articolo 9, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,»;

b) le parole: «31 ottobre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023».

3-ter. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-quater è aggiunto il seguente:

«8-quinquies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relative agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione, irrevocabile, è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. L'opzione di cui al periodo precedente è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al

periodo d'imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.».

- * **1.37.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Santillo, Dell'Olio, Cappelletti.
- * **2.75.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Manes, Steger, Gebhard, Schullian.
- * **2.141.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Del Barba, Benzoni, Rosato.
- * **2.201.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Cattaneo, Rubano, De Palma, Sala, Mazzetti, Nevi.
- * **2.202.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Alifano, Santillo, Dell'Olio, Cappelletti, Lovecchio, Raffa, Fenu.
- * **2.203.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Lovecchio, Alifano, Raffa, Santillo, Dell'Olio, Cappelletti, Fenu.
- * **2.204.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala.
- * **2.205.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Fenu, Dell'Olio, Alifano, Lovecchio, Raffa, Santillo, Cappelletti.
- * **2.226.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Fenu, Dell'Olio, Santillo, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.
- * **2.010.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Miele.
- * **2.011.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
- * **2.012.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani.
- * **2.027.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Cattaneo, Rubano, De Palma, Sala, Mazzetti, Nevi.
- * **2.028.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

* **2.029.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

* **2.030.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

* **2.032.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Peluffo, Simiani, Malavasi.

* **2.033.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Miele.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)

1. L'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi.

2.131. *(Ulteriore nuova formulazione)* Comaroli, Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Miele.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito)

1. La comunicazione dell'opzione per la cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione è eseguita a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

2.045. *(Nuova formulazione)* Il Relatore.